



Marche agricole

Confagricoltura Unione Provinciale Agricoltori - Ancona

Notiziario mensile per gli agricoltori marchigiani

Anno LXII - n.12 - Ancona Dicembre 2016

Si "trema" sempre...



Gli eventi sismici iniziati l'agosto scorso e che continuano, ad alterne intensità, incessantemente, hanno cambiato il volto delle zone terremotate e, probabilmente, nulla sarà più come prima. Non parlo solo delle aree completamente devastate, come Amatrice od Arquata, ma mi riferisco anche a quelle parti delle Marche e dell'Umbria (il Lazio lo conosco meno) che all'apparenza sembrerebbero state appena sfiorate del cataclisma ma che al contrario sono ugualmente martoriate.

E' doveroso e necessario ricordare l'enorme lavoro della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, per non parlare delle popolazioni colpite che immediatamente, appellatesi allo spirito di sacrificio e di solidarietà si sono rimboccate le maniche, aiutandosi l'un l'altro. Molti soldi sono affluiti nelle casse nazionali di

questa o quella associazione/ente, denari che ancora "sono in attesa di essere destinati".

Altri al contrario, in silenzio, hanno pensato di intervenire direttamente affidandosi a chi opera sul territorio. È il caso della Confagricoltura Modena che ha inviato fieno e mangimi agli agricoltori di Macerata ed Ascoli, unitamente a due roulotte; è il caso dell'Unione Provinciale Agricoltori di Cuneo, come del Comune di Cateboglione che hanno affidato al Consorzio Agrario Provinciale di Ancona dei fondi da impiegare per acquisto di mangimi ed alimenti per il bestiame degli allevatori colpiti dal sisma. Come non ricordare i commercianti dei Corso Amendola di Ancona che allo stesso Consorzio hanno affidato una importante quantità di vestiario "caldo" per l'inverno sempre da destinate alle popolazioni terremotate. Poiché idee e buone azioni camminano sulle gambe delle persone, materialmente è l'agente di Muccia del C.A.P. Ancona, Maurizio Carbonetti, che si sta occupando della distribuzione di

SOMMARIO

APERTURA

- Si "trema" sempre... pag. 1,2

ECONOMICO

- Testo unico del vino pag. 3,4

- Vini, dematerializzazioni

registri pag. 5

- PAC 2017 pag. 6

FISCALE

- Jobs Act pag. 7,8

- Rimborsi chilometrici pag. 8

LAVORO

- Lavoro nero, settore agricolo pag. 9,12

www.anconaconfagricoltura.it

www.confagricoltura.it

Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- Ideazione grafica e impaginazione: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Stampa: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale -70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351



alimenti e vestiario. Egli, nonostante l'inagibilità della propria abitazione che ha costretto la sua famiglia a trasferirsi a Porto Sant'Elpidio, tutti i giorni ritorna alla "sua" Agenzia. Sono oltre 100 i km che ogni giorno fa per tenere aperto un "presidio" indispensabile per aiutare i nostri colleghi agricoltori in quelle zone martoriate. È molto difficile rendere l'idea dell'immane catastrofe, della distruzione che il sisma ha portato, solo recandosi in loco è possibile rendersene conto.

In tutto questo cosa fa Pubblico?! Ovviamente finiti i proclami e le promesse si aggroviglia dietro riunioni, decreti e procedure che divengono sempre più complesse e contorte con il passare delle settimane. Esempio lampante sono le famose stalle tunnel promesso agli allevatori. A oggi nonostante roboanti annunci solo in pochissimi sono riusciti ad avere montato queste semplici strutture in pvc per poter riparare il bestiame, indispensabile in zone montane con le temperature invernali. Strutture certamente non bellissime (non si capisce cosa in questo paese impedisca di coniugare la praticità ad un'estetica accettabile ma non possiamo pretendere tutto!) che forse si sarebbero potute realizzare in legno più durevole e meno impattante ma comunque indispensabili in questo contesto di emergenza.

A onor del vero, in una prima fase, la Regione Marche si era comportata benissimo, gli uffici tecnici da oltre un mese avevano individuato e progettato, stabilendone i costi, più di 70 piazzole da realizzare sulle quali poter installare queste stalle provvisorie (acquistate attraverso la Regione Lazio per scelta nazionale). Sembrava un sogno, le procedure semplificate che stabilivano un costo massimo per ogni (e dico ogni) piazzola da costruire, con un capitolato ben definito e di facile applicazione. La costruzione sarebbe stata affidata allo stesso allevatore che avvalendosi di una ditta del posto, velocemente, poteva procedere alla realizzazione della struttura; il rimborso sarebbe avvenuto poi alla presentazione delle fatture, secondo rigidi criteri di spesa, per costi già predefiniti che non potevano essere aumentati. Qualsiasi extra non sarebbe stato riconosciuto, come qualsiasi costo non perfettamente conforme al capitolato. L'Uovo di Colombo: realizzazioni veloci a costi certi, senza revisione né di prezzi né delle tipologie costruttive.

Troppo bello per essere vero: infatti il Governo, molto "furbescamente" decide che anche per le realizzazioni temporanee si doveva seguire le procedure per la ricostruzione: ditte asseverate, tre preventivi, ecc. ecc. Conclusione ad oggi 23 dicembre

pochissime "gallerie del vento" (leggi stalle) per animali sono state realizzate.... e l'inverno sta entrando a grandi passi!

Non vogliamo essere critici a tutti i costi ma bisognerebbe essere concreti ed evitare che con la lodevole volontà di evitare fatti corruttivi, complicando le procedure, si impediscono le realizzazioni necessarie in tempi brevi esponendo coloro che alla fine dovranno decidere al rischio di incappare, in buona fede, in ipotesi di reato. Oltre tutto bisogna uscire dalla logica che chi scrive le norme poi non è mai colui che tali norme deve applicare; sarebbe necessario che gli uffici legislativi conoscessero bene ed a fondo le problematiche che si accingono a regolare, altrimenti sarà sempre la stessa storia del gatto che si morde la coda.

Ma più di mille scritti penso siano emblematiche le parole sentite da un allevatore della Muccia che, durante una delle visite in quei luoghi, con un po' di ironia, ci ricordava che "Quassù se trema sempre...prima dal terremoto adesso dal freddo!". Volendo illudermi di pensare che non avesse ragione Tacito quando affermava "*Corruptiva re publica plurimae lege!*" (le leggi sono moltissime quando lo stato è molto corrotto).

Alessandro Alessandrini

TESTO UNICO DEL VINO



Il 17 novembre 2016 il Senato ha dato l'ok al Disegno di Legge recante **“Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”**, il cosiddetto testo unico del vino.

Sostanzialmente il testo che la Camera aveva approvato all'unanimità il 21 settembre scorso non è stato modificato dal Senato che ha introdotto solamente due emendamenti di carattere tecnico, il cui impatto non intacca nella sostanza il disegno di legge.

Ecco gli elementi del testo che riteniamo più significativi.

Il testo unico **raggruppa tre importanti testi base per il settore:**

il Dlgs n. 61 del 2010 relativo alla disciplina dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica, la Legge n. 82 del 2006 che riguarda le norme di commercializzazione di vini e degli aceti ed il Dlgs n.260 del 2000 che regola il sistema sanzionatorio in vitivinicoltura.

Il testo è strutturato in 91 articoli suddiviso in otto sezioni che riguardano **tutto l'iter produttivo del vino dalla vigna, alla cantina, alla commercializzazione.**

Una novità inedita prevista dal testo è il riconoscimento di vitigno autoctono italiano (art.6) definito come **“il vitigno appartenente alla specie *Vitis vinifera* di origine esclusivamente italiana presente in aree geograficamente delimitate e il cui uso in etichetta è riservato ai vini DOCG, DOC e IGT”**.

Nella sezione dedicata alle pratiche enologiche è introdotta una novità sulla rifermentazione. Si consente – infatti - **la fermentazione o rifermentazione fuori dal periodo prescritto a determinate condizioni, e per “particolari vini”** individuati dal MIPAAF con specifico provvedimento da far valere su alcune Regioni.

Vengono apportate talune semplificazioni (art.9) finalizzate alla **riduzione delle comunicazioni trasmesse dalla cantina alle amministrazioni** (come ad es. all'ufficio territoriale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari).

Per quanto concerne il sistema della DOP ed IGP un importante elemento di chiarezza per i produttori e consumatori sta nell'etichettatura delle DOP o IGP che riportano due o più vitigni in etichetta. Il testo unico (art.45) impone che le varietà debbano figurare in ordine decrescente e rappresentare ciascuna almeno il 15% del totale.

Per quanto riguarda i registri telematici vitivinicoli il testo unico (art.58) prevede che per gli operatori

dotati di sistemi informatici aziendali che si interfacciano con il SIAN, il rispetto dei termini di registrazione prescritti si considererà assolto con l'inserimento dei dati nel proprio sistema informatico. Si tratta di un'importante semplificazione che alleggerisce e velocizza gli adempimenti per le imprese.

Il testo contiene altresì il **riordino della disciplina dei controlli** (artt. 62, 63) in base ai principi di chiarezza della regolamentazione e proporzionalità al rischio riferite nelle disposizioni del D.Lgs. n.5/2012. Prevede quindi l'eliminazione **sia delle attività di controllo non necessarie, sia le duplicazioni delle stesse da parte delle amministrazioni competenti.** Prevista inoltre l'iscrizione automatica nel sistema di controllo delle DOP o IGP al momento della rivendicazione.

Una novità per i sistemi di tracciabilità: **si consente la stampa dei contrassegni di stato anche alle tipografie autorizzate e si autorizza l'uso di sistemi telematici di controllo e tracciabilità per le DOC ed IGT alternativi alla fascetta** che rende possibile l'identificazione di ogni recipiente commercializzato attraverso l'apposizione in chiaro di un "codice alfanumerico univoco non seriale o di altri sistemi informatici equivalenti". Con questa

nuova possibilità, che si affianca al lotto e alla fascetta per le DOC, ed è nuova per le IGT, gli operatori del settore auspicano una maggiore accuratezza ed efficienza nei controlli con conseguente riduzione delle frodi.

Per quanto concerne il **sistema di certificazione** è stato previsto un **alleggerimento a carico delle DOC** con produzione certificata inferiore a 10.000 hl per cui sia l'esame chimico fisico sia quello organolettico sono condotti a campione. **L'obbligatorietà e sistematicità delle analisi chimico fisiche ed organolettiche sono previste solo per le DOCG; per le DOC con produzione certificata superiore ai 10.000 hl si prevede il controllo chimico fisico a campione e il controllo organolettico obbligatorio.** *Ad ogni modo è lasciata alla singola DOC l'opzione di confermare anche le disposizioni di controllo attuali se ritenuto più appropriato. Questa modifica rappresenta un alleggerimento delle procedure e del costo della certificazione ma non indebolisce l'efficacia dei controlli.*

Il **nuovo impianto sanzionatorio** privilegia la possibilità di risoluzioni preventive delle irregolarità per ridurre al minimo l'instaurarsi di contenziosi. Mediante l'introduzione della fattispecie (art.85) del ravvedimento operoso,

strumento nuovo per il settore, **si consente ad esempio all'operatore di sanare, di propria iniziativa, eventuali irregolarità derivanti dalla ritardata o mancata presentazione di dichiarazioni, denunce e simili, alle scadenze previste.**

Per l'applicazione del ravvedimento operoso è necessario che l'irregolarità non sia stata già contestata da parte dell'organismo di controllo e che possa essere sanata. L'operatore è tenuto in tal caso a comunicarla all'autorità di controllo e a pagare una percentuale minima della sanzione.

Nel complesso Confagricoltura è soddisfatta per il traguardo raggiunto con il testo approvato in Senato e che ora ritornerà alla Camera per l'approvazione finale. Si tratta di un risultato importantissimo per l'intera filiera e a cui si è giunti grazie al gioco di squadra con le altre organizzazioni di settore e con tutti i gruppi parlamentari, attraverso un confronto costante sul complesso quadro normativo di riferimento.

L'auspicio adesso è che il provvedimento venga valutato dalla Commissione Agricoltura della Camera in tempi rapidi e che possa diventare Legge entro la fine dell'anno.

VINI: DEMATERIALIZAZIONI REGISTRI

Si è tenuta oggi presso l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi una riunione per analizzare lo stato dell'arte della sperimentazione del nuovo sistema dei registri dematerializzati.

L'Ispettorato centrale non intende predisporre una proroga dell'entrata in vigore in via obbligatoria della tenuta telematica dei registri che dunque rimane fissata al 1 gennaio 2017; tuttavia, a seguito delle segnalazioni di Confagricoltura e delle altre organizzazioni di categoria e a causa di aggiornamenti che ancora devono essere predisposti da parte dell'amministrazione (leggi

codici DOC DOCG in primis) l'Ispettorato ha previsto un "periodo di accompagnamento" delle aziende all'implementazione del nuovo sistema che presumibilmente durerà alcuni mesi.

L'Ispettore Capo Vaccari ha dichiarato che ICQRF attuerà un approccio soft sul modello di quanto fatto per il registro olio durante il quale non saranno applicate sanzioni ma le aziende saranno guidate ad una corretta tenuta del registro. Tutte le organizzazioni hanno richiesto all'amministrazione una attestazione ufficiale o una dichiarazione del Ministro che

affermi quanto annunciato, a tal fine attendiamo a breve un comunicato stampa del Ministero. Inoltre è stato richiesto di formalizzare le procedure da attuare nel periodo di accompagnamento e a tal proposito è stata già predisposta una riunione per il 12 gennaio. Pertanto fino a tale data si sollecita l'iscrizione al registro SIAN da parte delle aziende da effettuarsi il prima possibile ma non necessariamente entro il 1 gennaio e a tenere tutta la documentazione cartacea o computerizzata sempre aggiornata.

*Area Economica
Confagricoltura Roma*



DOMANDA UNICA PAC 2017

Siamo ormai vicini alla **presentazione della domanda unica PAC 2017** e per evitare problemi di natura amministrativa a ridosso della scadenza, che AGEA fissa annualmente al 15 maggio 2017, si invitano tutti gli agricoltori interessati di prendere contatti con il nostro Centro di Assistenza Agricola (CAA) entro e non oltre il 31 gennaio 2017, per iniziare a predisporre o consegnare la documentazione necessaria all'aggiornamento del fascicolo aziendale che, come è (arci) noto, è propedeutico alla corretta presentazione della domanda unica di pagamento e PSR

Il 31 gennaio 2017 si fissa come termine essenziale essere certi che la propria pratica verrà correttamente evasa

Di seguito, una breve ma non esaustiva descrizione dei documenti e dei dati obbligatori che devono essere presenti, rilevabili e costantemente aggiornati nel fascicolo aziendale:

- Documento di identità del titolare o del legale rappresentante (se trattasi di società)
- PEC (indirizzo di Posta Elettronica Certificata)
- Titoli di possesso dei terreni in conduzione (nuovi immobili o variazione di quelli esistenti)

- Presenza di frazionamenti non ancora visibili al catasto e modifiche dell'uso del suolo non rilevabili dalle foto aeree disponibili nell'applicazione grafica del SIAN – es: nuovi impianti arborei – nuove costruzioni – occupazioni temporanee per pubblica utilità ecc...)

- Codice IBAN del conto corrente aziendale sul quale AGEA esegue il pagamento richiesto (supportato da contratto di conto corrente o copia estratto conto nei quali siano rilevabili Istituto Bancario – Titolare del C/C – Codice IBAN completo)

- Consistenza zootecnica (codici allevamento e numero capi per specie allevata)

- Codice INPS (posizione individuale CD-IAP o codice impresa assuntrice manodopera)

- Cedolino partita IVA e tesserino codice fiscale

- Visura iscrizione alla CCAA Camera di Commercio (obbligatoria per tutte le società, per le ditte individuali con volume d'affari superiore ai 7000,00 euro annuali e per tutte le imprese agricole che richiedono all'UMA gasolio agevolato o che si avvalgono di contoterzisti per le lavorazioni agricole)

- Dichiarazione IVA relativa alla contabilità tenuta nell'anno precedente la presentazione della

domanda unica PAC

Una volta aggiornato il fascicolo nelle componenti sopra elencate, sarà indispensabile fornire al CAA un dettagliato piano colturale particellare che dovrà essere compilato partendo dal modello di riepilogo fascicolo in formato excel che il nostro ufficio può scaricare dal portale AGEA ed inviare, anche via mail a tutti i produttori.

Un piano colturale presentato con largo anticipo consente di predisporre per tempo la richiesta UMA, il PAI (piano assicurativo individuale) il PAP, le domande di contributo agroambientali (BIO – indennità compensativa ecc....) e permette al produttore e al nostro ufficio di capire se l'azienda nell'anno in corso utilizza interamente i titoli-quote PAC.

Si ricorda infatti che se la superficie dei titoli non viene completamente utilizzata per due anni consecutivi, la parte non impiegata viene recuperata da AGEA e torna alla riserva nazionale.



Jobs Act: nuovi obblighi di comunicazione del lavoro accessorio (voucher)

Ulteriori risposte a quesiti (FAQ) da parte del Ministero del Lavoro



Si comunica che il Ministero del lavoro, attraverso alcune nuove FAQ pubblicate sul sito internet www.cliclavoro.it, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle comunicazioni preventive che i committenti imprenditori agricoli sono tenuti ad effettuare all'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) quando ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio (voucher) ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n.81/2015.

Nel rinviare alla lettura integrale delle nuove risposte al quesito, si evidenziano qui di seguito i principali chiarimenti forniti:

- laddove la prestazione

ecceda i 3 giorni e duri, ad esempio una settimana, è possibile effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione dei vari periodi, ciascuno di 3 giorni al massimo. Per ogni periodo andrà indicata la durata della prestazione, ossia il numero di ore per le quali il committente prevede di impiegare il lavoratore. La precisazione ministeriale se, da un lato, semplifica gli adempimenti (con un'unica comunicazione si denunciano più periodi), dall'altro sembra richiedere un elemento aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalla legge, e cioè la durata della prestazione espressa in ore per ciascun periodo (anziché la sola durata complessiva dei 3 giorni);

- nelle ipotesi in cui la prestazione non sia avvenuta - come, ad esempio, in caso di avversità atmosferiche o di assenza del prestatore - il committente è tenuto ad inviare apposita comunicazione di variazione (relativa alla mancata prestazione) alla sede territoriale competente dell'INL “entro la giornata cui si riferiscono, non essendo necessario per l'imprenditore agricolo comunicare gli orari di inizio e fine dell'attività”. Anche in questo caso la risposta non sembra coerente col dato normativo, che individua nell'arco temporale di 3 giorni (e non di un solo giorno), il periodo in cui deve essere eseguita la prestazione. Sarebbe stato più coerente prevedere che l'eventuale mancata prestazione debba essere comunicata non entro la fine di ciascun giorno, ma solo al termine dell'arco temporale complessivo (massimo 3 giorni);

- il Ministero precisa infine l'indipendenza delle due diverse comunicazioni che i committenti agricoli sono tenuti ad effettuare per notificare l'avvio della prestazione lavorativa, quella all'INPS con riferimento ad un periodo massimo di 30 giorni e quella all'INL riferibile

a un arco temporale di non più di 3 giorni. Il Ministero precisa infatti che nelle ipotesi di prestazioni superiori a 3 giorni, la comunicazione all'INPS non va ripetuta, giacché comprende un arco temporale più ampio (fino a massimo 30 giorni). Allo stesso modo in caso variazione/integrazione di dati contenuti nella dichiarazione all'INPS, non è richiesta alcuna modifica della comunicazione alla sede territoriale dell'INL, laddove l'integrazione non riguardi i dati oggetto della

precedente comunicazione allo stesso Ispettorato.

Si evidenzia, da ultimo, che con le risposte a quesito sopra descritte - soprattutto con riferimento all'indicazione della durata oraria della prestazione - il Ministero mostra di non tenere in alcun conto le particolari modalità di svolgimento del lavoro agricolo, ove i tempi della prestazione sono spesso influenzati da fattori indipendenti dalla volontà del committente e del

prestatore (condizioni atmosferiche; cicli biologici).

Il Ministero inoltre, rispondendo a singoli quesiti, adotta interpretazioni restrittive di portata generale, che sembrano andare oltre il dato normativo, tradendo la volontà politica di scoraggiare sempre più l'uso dei voucher in tutti i settori produttivi, compreso quello agricolo.

Rimborsi chilometrici per lavoratori dipendenti

I **rimborsi chilometrici** per le trasferte fuori sede dei **dipendenti** possono contribuire alla composizione del **reddito imponibile** anche se con alcune eccezioni (cfr. Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 92/E del 30 ottobre 2015). In generale, tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest'ultimo reddito di lavoro dipendente salvo quanto statuito dai commi 2 e seguenti dall'art. 51, co. 1 del TUIR.

Il comma 5 dell'art. 51 del TUIR definisce il regime fiscale da applicare alle somme corrisposte nell'ipotesi in cui il dipendente sia incaricato di svolgere l'attività lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro (**trasferte o missioni**).

Per quanto concerne il regime

fiscale da applicare ai rimborsi spese corrisposti sotto forma di indennità chilometrica, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che i rimborsi chilometrici erogati per l'espletamento della prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, sono esenti da imposizione sempre che, in sede di liquidazione, l'ammontare dell'indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.

- Se la **distanza** percorsa dal dipendente per raggiungere dalla propria residenza la località di missione risulta **inferiore** rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio,

con la conseguenza che al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di minor importo, quest'ultimo è da considerare non imponibile.

- Se la distanza percorsa per raggiungere dalla residenza alla località di missione risulta **maggiore** rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che viene erogato un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio, la differenza è da considerarsi reddito **imponibile**.

Approfondimenti: Agenzia Entrate, Risoluzione n. 92/E/2015.

Francesca Pietroforte
www.pmi.it 30 novembre 2016

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo” - Legge n.199/2016



Si illustra qui di seguito i contenuti della legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante *“Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”*.

I principali filoni di intervento della legge – che è entrata in vigore il 4 novembre u.s., giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – riguardano:

- la riscrittura del reato di caporalato e l'introduzione del reato di sfruttamento del lavoro (che può anche prescindere dal caporalato), con inasprimento delle sanzioni penali e delle misure cautelari;
- il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, cui vengono attribuite ulteriori funzioni per favorire il lavoro regolare in agricoltura;
- la revisione del sistema di denuncia contributiva all'INPS, con passaggio, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al modello UNIEMENS, con alcuni adattamenti (tariffazione a carico dell'INPS e conferma degli attuali termini di pagamento posticipati trimestrali);
- precisazioni in merito

ai contratti di riallineamento retributivo in agricoltura.

L'intento perseguito dalla legge in commento - lotta al caporalato ed allo sfruttamento del lavoro in agricoltura - è sicuramente condivisibile nelle sue linee generali, anche perché Confagricoltura denuncia da sempre tali fenomeni a tutela delle tante imprese che operano nel rispetto della legalità.

Alcune delle misure introdotte, però, non convincono pienamente e sollevano forti perplessità e preoccupazioni, a partire dalle disposizioni di carattere penale che estendono la punibilità al datore di lavoro, a prescindere dall'intervento del caporale, a fronte anche di violazioni lievi e occasionali.

Prima di entrare nel merito dei contenuti della legge, vale la pena sottolineare come l'azione portata avanti da Confagricoltura durante l'iter del provvedimento legislativo ha consentito di ottenere importanti risultati, quali quelli relativi agli indici di congruità (che nella versione definitivamente approvata sono stati eliminati) e quelli relativi alle modalità di denuncia all'INPS (che, pur prevedendo il passaggio al sistema UNIEMENS, hanno mantenuto la tariffazione a carico dell'Istituto e le attuali scadenze di pagamento trimestrali).

Purtroppo la parte relativa all'inasprimento delle sanzioni penali, introdotta dal Senato nelle ultimissime fasi della discussione,

non è stata modificata alla Camera, nonostante le nostre forti sollecitazioni, a causa della blindatura del testo derivante dalla ferma volontà politica di approvare la legge in tempi brevi, rinviando ad un momento successivo la soluzione delle eventuali criticità.

Reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 1)

La norma in commento prevede un forte inasprimento della disciplina repressiva nei confronti dei cosiddetti “caporali”, ampliandone la sfera di applicazione anche ai datori di lavoro utilizzatori.

Ed infatti l'art. 1 del provvedimento, che modifica l'art. 603-bis del codice penale, mantiene il reato di “intermediazione illecita” – modificando alcuni presupposti – ed introduce **la nuova fattispecie criminosa dello “sfruttamento del lavoro”, che si può configurare anche in assenza di intermediazione illecita, ossia nei confronti di lavoratori reclutati attraverso i canali legittimi.**

Per quanto riguarda il reato di intermediazione illecita (con sfruttamento), la legge prevede che la fattispecie criminosa possa configurarsi anche nel caso in cui il reclutamento dei lavoratori avvenga in modo non organizzato, e senza che debbano sussistere necessariamente forme di violenza, minaccia o intimidazione (che costituiscono adesso solo delle aggravanti).

Ma la vera novità dell'art. 1 della legge è rappresentata dall'introduzione del reato di sfruttamento del lavoro che si verifica quando chiunque "utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1 (e cioè anche attraverso i caporali, ndr.), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno".

La norma in sostanza sanziona il datore di lavoro che sottopone i lavoratori a condizioni di sfruttamento a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano stati reclutati, o meno, attraverso i cosiddetti caporali. E così il reato in esame si può configurare anche nell'ipotesi in cui i lavoratori siano stati assunti ed assicurati regolarmente, se ricorrono le condizioni di sfruttamento e l'approfittamento dello stato di bisogno.

Peraltro la norma non riguarda solo le imprese agricole, ma i datori di lavoro privati di qualunque settore, compresi quelli domestici, e finanche i datori di lavoro pubblico, considerata la generale applicazione della norma penale ricordata.

Ma quello che preoccupa maggiormente è che la norma non definisce espressamente la condotta vietata (sfruttamento del lavoratore), rinviando ad alcuni indici, alternativi tra loro, la cui sussistenza integra la fattispecie criminosa.

Secondo la legge, infatti, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- **“la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale,**

o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato”;

- **“la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie”;**

- **“la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro”;**

- **“la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni dell'alloggio degradanti”.**

È bene ribadire che, come detto, è sufficiente che ricorra uno solo degli indici sopra richiamati.

Quindi la condizione di sfruttamento ricorre quando il lavoratore viene “reiteratamente” retribuito in modo palesemente difforme dalle previsioni della contrattazione collettiva o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; ovvero quando vengono “reiteratamente” violate le norme in materia di orario di lavoro (ad esempio, nel caso in cui non venga pagato lo straordinario, o non venga concesso il riposo domenicale o venga riconosciuto qualche giorno di ferie in meno rispetto a quelli spettanti).

Da segnalare che in caso di “sotto-retribuzione”, o di violazione delle norme in materia di orario di lavoro, non è più richiesta la “sistematicità”, ossia un comportamento costante nel tempo, conforme ad un metodo, ma è sufficiente la semplice “reiterazione”, ossia la mera ripetizione dell'azione (anche due sole volte, in astratto).

Per la violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza (che costituiscono un ulteriore e

distinto indice di “sfruttamento”), non è neppure richiesta la reiterazione; per cui basta anche una sola violazione della complessa disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, perché possa realizzarsi, in astratto, tale condizione di sfruttamento.

È bene precisare, tuttavia, che per configurare il reato in questione non è sufficiente che sussista la condizione di sfruttamento (ovvero che ricorra uno dei quattro indici sopra richiamati), ma è necessario che ci sia anche l'approfittamento dello “stato di bisogno” da parte del datore di lavoro.

In assenza di una definizione espressa da parte della legge, si segnala che, secondo consolidata giurisprudenza formatasi in relazione al reato di usura, per “stato di bisogno” deve intendersi uno “stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli”.

Se dunque è vero che per configurare il reato è necessario che sussista lo stato di bisogno e l'approfittamento da parte del datore di lavoro, è pur vero però che tale stato non è difficile da riscontrare nei confronti di persone, come gran parte dei lavoratori agricoli, che svolgono attività di carattere stagionale e discontinuo, che sono disoccupati per buona parte dell'anno, che percepiscono redditi contenuti, e che spesso appartengono a categorie sociali considerate deboli sotto il profilo occupazionale (extracomunitari, ultra cinquantenni, donne).

Da ultimo si sottolinea che, trattandosi di un reato appartenente

alla categoria dei “delitti”, è necessario che sussista l'elemento psicologico del “dolo”, ossia che l'evento dannoso conseguente all'azione criminosa sia “preveduto e voluto” dall'autore del reato (e che non sia, quindi, riconducibile a mera disattenzione o negligenza).

In ogni caso la necessità che sussistano il dolo e l'appropriamento dello stato di bisogno mitigano solo in parte le nostre preoccupazioni in merito ad una fattispecie criminosa descritta in modo generico e attraverso il rinvio ad indicatori vaghi ed eccessivamente ampi, che lasciano grandi margini di discrezionalità agli organi di vigilanza ed alla magistratura.

Grazie alla nostra azione, praticamente solitaria, il dibattito parlamentare si è incentrato proprio sugli indici, e sulle loro criticità. Dibattito che, pur non avendo determinato una modifica del testo (per le ragioni politiche sopra ricordate), ha comunque favorito l'approvazione di alcuni “ordini del giorno” che impegnano il Governo a monitorare l'applicazione della norma e ad apportare eventuali modifiche.

Resta naturalmente fermo l'impegno da parte di Confagricoltura per cercare di apportare correttivi alle disposizioni di legge sopra richiamate – in via legislativa o amministrativa – affinché le sanzioni penali vadano a colpire i veri criminali e non anche i datori di lavoro che cercano di operare nel rispetto delle regole.

La nostra Organizzazione, giusto deliberato del Consiglio Direttivo, ha anche intenzione di chiedere un parere pro-veritate sull'esatta portata delle nuove disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro e sulla loro legittimità costituzionale.

Abbiamo infatti intenzione di vigilare attentamente sull'applicazione delle nuove disposizioni legislative, per

essere pronti a sollevare la questione di legittimità costituzionale qualora i rigori della legge andassero a colpire non i veri criminali, ma i datori di lavoro che cercano di restare nell'ambito della legalità.

Inasprimento delle sanzioni penali e delle misure cautelari (artt. 2-7)

Le nostre preoccupazioni sono amplificate dalla circostanza che il reato di sfruttamento dal lavoro rientra nell'ambito dei “Delitti contro la personalità individuale” – ossia quelli che ledono il bene della libertà e della dignità umana come la riduzione in schiavitù, lo sfruttamento della prostituzione o la tratta di persone – ed è dunque particolarmente infamante sotto il profilo sociale.

A ciò si aggiunga che la norma ha decisamente inasprito l'apparato sanzionatorio e le misure cautelari ad esso relative.

Per quanto riguarda le sanzioni, l'art. 1 prevede per il reato base la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Se il reato è commesso con violenza o minaccia, è prevista la reclusione da 5 a 8 anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Le pene sopra indicate sono aumentate da un terzo alla metà alla presenza di aggravanti specifiche: numero di lavoratori coinvolti superiore a 3, soggetti minori di età, messa in stato di grave pericolo dei lavoratori.

Costituisce circostanza attenuante – che fa diminuire le pene sopra indicate da un terzo a due terzi – la collaborazione con le autorità inquirenti.

Vengono inoltre previsti l'arresto obbligatorio in flagranza di reato (di cui all'art. 380 c.p.p.) e la confisca obbligatoria dei beni, anche per equivalente (art. 2 e art. 5).

Tra le misure cautelari si segnala l'introduzione del controllo giudiziario dell'azienda che il giudice può disporre in luogo del sequestro qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale comporti rischi occupazionali ed economici (art.3). Viene infine estesa alle ipotesi di reato sopra indicate la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui alla legge n. 231/2001 (art.6).

Rete del lavoro agricolo di qualità (art. 8)

L'art. 8 apporta modifiche alla disciplina della Rete del lavoro agricolo di qualità attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione, la sua articolazione in sezioni territoriali (Comitati CISOA), l'ampliamento delle funzioni.

Requisiti di accesso

Vengono parzialmente rivisti i requisiti di accesso alla Rete del lavoro agricolo, istituita presso l'INPS con legge n.116/2014 (cd. decreto #campolibero).

In particolare è stato previsto che l'iscrizione è preclusa non solo a coloro che hanno riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro, legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ma anche a coloro che hanno riportato condanne per delitti contro la P.A. (es. corruzione, concussione, peculato); l'incolumità pubblica (ad es. stragi, incendi, inondazioni); l'economia pubblica, l'industria e il commercio (ad es. frodi alimentari, contraffazione di DOC, DOP, etc.); il sentimento per gli animali (ad es. uccisione o maltrattamento di animali per crudeltà e senza necessità); la personalità individuale (riduzione in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

Per quanto riguarda gli illeciti amministrativi che precludono l'iscrizione alla Rete (per violazioni della normativa in materia di lavoro, legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto), la norma ha fornito due importanti precisazioni (art. 8, c. 1, lett. a):

- anche le sanzioni amministrative non definitive (e non solo quelle definitive, come in precedenza) impediscono l'iscrizione;
- la regolarizzazione delle inosservanze sanabili ed il pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla legge, consentono l'iscrizione alla Rete pur in presenza di sanzioni amministrative.

Viene inoltre espressamente richiesto per l'iscrizione alla Rete che l'impresa interessata applichi i contratti collettivi e non sia collegata/controllata da altra impresa che non ha i requisiti per accedere alla Rete stessa.

Gli interventi che riguardano i requisiti sono dunque, da un lato di tipo restrittivo (giacché viene ampliata la gamma dei reati che precludono l'iscrizione) e dall'altro di tipo estensivo (in quanto consentono l'iscrizione a coloro che sanano le inosservanze e pagano in misura agevolata le sanzioni amministrative).

Passaggio al sistema UNIEMENS per gli operai agricoli (art. 8, c.2)

Dal 1° gennaio 2018 sarà abbandonato l'attuale sistema di denunce contributive trimestrali all'INPS, specifico per l'agricoltura (DMAG), per passare al sistema di denunce mensili in vigore nella generalità degli altri settori (UNIEMENS).

Il sistema mensile verrà però adattato al settore agricolo, attraverso il mantenimento della tariffazione dei contributi da pagare da parte dell'INPS (a differenza che negli altri settori, in cui i datori di lavoro auto-liquidano il quantum da corrispondere) e delle attuali scadenze di pagamento trimestrali differite di 6 mesi (negli altri settori invece si paga nel mese successivo a quello di riferimento).

L'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli.

Vale la pena sottolineare che la legge prevede il passaggio al sistema UNIEMENS nelle more dell'attuazione del libro unico del lavoro in modalità telematica quale documento unico per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva.

Vista la delicatezza del passaggio al sistema UNIEMENS, sia pure con importanti adattamenti che mantengono le principali specificità agricole, Confagricoltura si attiverà in tutte le sedi competenti, ed in particolare presso l'INPS, per cercare di gestire la transizione in modo da limitare il più possibile eventuali problemi operativi ed organizzativi, pronta a chiedere il rinvio dell'entrata in vigore del nuovo sistema di denuncia qualora non ci fossero le garanzie necessarie circa il corretto funzionamento delle procedure.

Piano di interventi (Art. 9)

L'articolo 9 prevede la predisposizione di un piano di interventi per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività

lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità (anche per la realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale).

Più nel dettaglio, la legge dispone che il suddetto piano - diretto al miglioramento delle condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli (e che secondo la relazione illustrativa al testo originario è volto ad evitare i rischi legati al conseguente maggiore afflusso di manodopera anche straniera) - sia predisposto congiuntamente dalle autorità coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Ministero dell'interno) e venga emanato entro sessanta giorni dalla dall'entrata in vigore della nuova legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato Regioni.

Il piano deve prevedere, altresì, misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali e delle organizzazioni del terzo settore e idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità, ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento.

Lo stato di attuazione del piano di interventi sarà oggetto di una relazione che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente e trasmettono annualmente alle Commissioni parlamentari competenti.